



Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.722582 / 322.3-12/2015/00003

Istruzione

A	<ul style="list-style-type: none">• Rappresentanze di Svizzera all'estero• Autorità competenti in materia di stranieri dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun
Luogo, data	Berna-Wabern, 25 giugno 2012 (Stato 1° luglio 2018)
N.	322.3-12

Domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare: profilo del DNA e esame degli atti dello stato civile

Gentili Signore, egregi Signori,

per accelerare la procedura d'esame delle domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare, l'istruzione del 15 marzo 2010 è completata mediante un nuovo paragrafo f. La procedura accelerata costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria e può essere applicata solo col consenso del richiedente. È analoga alla procedura d'esame dell'autenticità dei dati personali nel quadro della procedura relativa al diritto civile.

A tal fine rileviamo le seguenti osservazioni preliminari:

1. Obbligo di collaborare

L'articolo 90 LStr prevede per lo straniero e per i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono fornire indicazioni corrette ed esaurienti sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine, procurarsi documenti di legittimazione validi e riconosciuti (cfr. art. 13 cpv. 1 LStr) o collaborare a tal fine con le autorità. L'osservanza di tali disposizioni ha una particolare importanza nella misura in cui l'iscrizione di un rapporto di filiazione nei registri dello stato civile, rispettivamente la sua rottura, vincola le autorità amministrative e giudiziarie svizzere¹.

¹ Forza probatoria dei registri pubblici, conformemente all'art. 9 del Codice civile svizzero

2. Accertamento dell'identità

L'articolo 102 LStr prevede il rilevamento e la registrazione di dati biometrici di uno straniero allo scopo di accertarne e assicurarne l'identità nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri. Tale disposizione è completata dall'articolo 87 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), secondo cui le autorità competenti possono rilevare, oltre alle impronte digitali e alle fotografie, i profili del DNA conformemente all'articolo 33 LEGU.

3. Profili del DNA

Secondo la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), nell'ambito di una procedura amministrativa l'autorità competente può subordinare il rilascio di un'autorizzazione o la concessione di una prestazione all'allestimento di un profilo del DNA se sussistono dubbi fondati sulla filiazione o l'identità di una persona che non possono essere dissipati in altro modo (art. 33 cpv. 1 LEGU). Nel diritto in materia di stranieri sono mirate le situazioni in cui il vincolo familiare indicato nei documenti prodotti appare dubbio. È il caso segnatamente per i Paesi che dispongono di un sistema di stato civile poco sviluppato, poco affidabile (ad esempio a causa della corruzione) o inesistente. In questi casi l'esame del DNA è ammissibile nel rispetto del principio della proporzionalità e se allestito con il consenso scritto della persona interessata (art. 33 cpv. 2 LEGU). Poco invasivo (prelievo dello striscio della mucosa orale), esso non può essere utilizzato per altri scopi. Peraltro, in caso di domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre e dalla madre, l'analisi può essere limitata alla madre e al figlio. All'allestimento di un profilo del DNA nel quadro dell'esame di una domanda d'entrata in vista di ricongiungimento familiare sono inoltre applicabili le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

4. Casi dubbi

L'esame del DNA può essere proposto in tutti i casi dubbi. Non è invece possibile decretare in maniera generale e a priori la necessità di sottoporre a tale esame tutti i cittadini di uno Stato considerato a rischio. Una simile prassi lo renderebbe di fatto obbligatorio per un determinato Paese, senza controllo preliminare dell'esistenza di fondati dubbi e dell'eventuale possibilità di dissiparli in altro modo. D'altro canto, una lista di Stati considerati a rischio limiterebbe la possibilità di ricorrere a un esame del DNA nei confronti di cittadini di Paesi non considerati a rischio ma in provenienza dei quali si registrano sovente domande abusive. In tal modo si escluderebbe l'unico mezzo sicuro, ovvero l'esame del DNA per l'appunto. Non si giustifica pertanto più l'esistenza di una lista di Paesi considerati a rischio in materia di stato civile².

Considerato quanto precede emaniamo le seguenti

ISTRUZIONI

1. Legislazione sugli stranieri

1.1 Esame delle domande di ricongiungimento familiare

- a) Le domande di ricongiungimento familiare dei coniugi e dei figli minori di 18 anni sono trattate dietro presentazione personale del richiedente desideroso di beneficiare del ri-

² Cfr. Istruzione UFM del 30 settembre 2004

congiungimento familiare, se del caso accompagnato dal rappresentante legale, a prescindere dalla durata del soggiorno previsto o dal domicilio del detentore dell'autorità parentale. Il richiedente è tenuto a produrre gli atti di stato civile necessari.

- b) La rappresentanza di Svizzera è tenuta ad esaminare, nel contesto di una procedura sommaria, se sono adempite le condizioni d'entrata (completezza dei dati, passaporto valido, controllo degli atti, senza tuttavia ricorrere ad esami dispendiosi!). Essa trasmette poi la domanda, accompagnata dai documenti originali, alla competente autorità cantonale competente in materia di stranieri.
- c) Se lo reputa necessario, la rappresentanza emana un preavviso in cui rileva le particolarità del Paese e del caso (p.es. indizi di un matrimonio di compiacenza, elementi in base ai quali vi è motivo di sospettare che gli atti siano stati conseguiti a pagamento o siano falsificati, indizi di tratta di esseri umani o di traffico di minori o ulteriori circostanze determinanti per la rappresentanza, di cui è a conoscenza grazie alla sua presenza sul posto). La rappresentanza può completare il preavviso mediante una raccomandazione all'autorità cantonale competente in materia di stranieri in cui precisa se è d'uopo o meno procedere a un esame degli atti o a un esame del DNA. Comunica il costo in franchi svizzeri generati dall'esame degli atti dello stato civile e/o dall'esame del DNA.
- d) Una volta ricevuta la domanda di visto con il pertinente preavviso e la raccomandazione della rappresentanza, l'autorità cantonale competente in materia di stranieri verifica se sono adempite le condizioni del ricongiungimento familiare in Svizzera (mezzi finanziari, alloggio, comportamento delle persone che già vivono in Svizzera). Su tale base e se la domanda non dev'essere respinta per altri motivi sin da questo stadio procedurale, essa decide se sia o no il caso di procedere ad ulteriori chiarimenti all'estero (verifica dei documenti, coinvolgimento di un avvocato di fiducia, esame del DNA ecc.)
- e) In caso affermativo, preleva presso i parenti in Svizzera una congrua anticipazione, volta tra l'altro a coprire le eventuali spese, ed informa gli interessati che la domanda di ricongiungimento familiare sarà trattata ulteriormente solo dopo il versamento di tali spese in contanti³. Previo versamento di tali emolumenti, l'autorità cantonale contatta la rappresentanza all'estero, la quale intraprende i passi necessari e adeguati in loco. Troverete in allegato una nota con informazioni utili destinate alle rappresentanze. L'esito dei chiarimenti è comunicato all'autorità cantonale competente, la quale decide poi in merito alla domanda d'entrata e di permesso. Le spese generate dalla procedura sono fatturate al Cantone (conto «SEM Allgemein» 112440).
- f) Per accelerare la procedura d'esame delle domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare, gli interessati possono chiedere alla rappresentanza di procedere direttamente alla verifica approfondita dei loro documenti (cosiddetta verifica volontaria dei documenti). In tal caso la rappresentanza chiede il versamento dell'anticipo necessario. Li rende attenti al fatto che non può essere comunicata loro l'identità del legale di fiducia (o di qualsiasi altra persona incaricata degli accertamenti), che i costi risultanti non potranno essere rimborsati in nessun caso e che il risultato della verifica non è vincolante per l'autorità cantonale competente, ossia che l'autorità cantonale competente della migrazione rimane libera di esigere accertamenti complementari. Si raccomanda di far firmare agli interessati una dichiarazione scritta secondo la quale accettano le condizioni della verifica volontaria. La domanda d'entrata munita della menzione "verifica degli atti dello stato civile in corso" è inoltrata all'autorità cantonale competente della migrazione. A verifica ultimata sono inoltrati anche i restanti documenti.

1.2 Esame degli atti di stato civile

L'esito di un esame del DNA può avere conseguenze per quanto concerne il rapporto di filiazione e/o l'identità, e ripercuotersi quindi sui registri dello stato civile. Le prescrizioni dell'Ufficio federale dello stato civile si applicano alla verifica dei documenti in vista della loro registrazione

³ Art. 6 e 10 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OGeEm)

nei registri dello stato civile svizzero. Se sono osservate tali prescrizioni ed è stabilito che gli atti sono in regola, tale constatazione vale anche per la procedura del permesso nel diritto in materia di stranieri, a meno che sussistano chiari indizi di un comportamento abusivo (p.es. di un matrimonio di compiacenza). Conformemente all'articolo 9 del Codice civile (CC), la registrazione di un rapporto di filiazione o della sua rottura nel registro dello stato civile vincola le autorità amministrative e giudiziarie. Queste segnalano alle autorità di stato civile le inesattezze constatate al proposito in vista dell'eventuale rettifica (cfr. art. 42 CC).

2. Legislazione sull'asilo

2.1 Esame delle domande di ricongiungimento familiare

- a)** La concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera a persone che adempiono le condizioni del ricongiungimento familiare compete alla SEM (art. 51 LAsi). La legislazione in materia d'asilo non sottopone la concessione di tale autorizzazione alla produzione di documenti d'identità affidabili o di altri mezzi probatori relativi all'identità. L'autorizzazione è concessa se lo straniero rende perlomeno verosimile l'esistenza di un vincolo familiare tra il rifugiato riconosciuto e i familiari per i quali è richiesto il ricongiungimento familiare (art. 7 LAsi). In caso contrario, il ricongiungimento è rifiutato.
- b)** Se la SEM concede l'autorizzazione d'entrata, la rappresentanza svizzera all'estero è autorizzata a rilasciare il visto d'entrata in Svizzera alle persone interessate, purché dimostrino la loro identità.
- c)** Il rilascio di un permesso può essere vincolato all'allestimento di un profilo del DNA se sussistono fondati dubbi sulla filiazione o l'identità di una persona che non possono essere dissipati in altro modo. La persona interessata deve dare il proprio consenso e dev'essere altresì rispettato il principio della proporzionalità (art. 33 LEGU)⁴. Se ha dubbi sull'identità di uno straniero in seguito alla concessione dell'autorizzazione d'entrata da parte della SEM, la rappresentanza svizzera comunica al collaboratore che ha emanato la decisione gli elementi su cui si fondano i suoi dubbi.
- d)** Salvo elementi nuovi, la rappresentanza svizzera non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della SEM in merito ad elementi già figuranti nell'incarto d'asilo, né può ricorrere sistematicamente a ulteriori indagini. Occorre rispettare il principio della proporzionalità.

⁴ Cfr. parimenti il n. 4 della presente istruzione.

3. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 9 luglio 2012. Sostituisce e annulla quelle del 2 luglio 2010.

Distinti saluti
Segreteria di Stato della migrazione SEM



Reto Hüsler
Capo divisione Entrata

Copia p. c. a:
destinatari delle Istruzioni Visti
destinatari delle Istruzioni Frontiera

Allegato: nota accompagnatoria destinata delle rappresentanze all'estero